

**ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
D.P.G.R. 83/Pres. dd. 31.03.2009 in B.U.R. n. 15 del 15.04.2009**



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
e la parte IV, titoli I, II, III e IV del D.P.R. 207/2010

SEZIONE I – GENERALITÀ

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento dell'Associazione dei Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito "Associazione dei Consorzi"), disciplina le procedure per le acquisizioni in economia dei lavori, delle forniture e dei servizi individuati nello stesso ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Le acquisizioni in economia sono disciplinate dal presente Regolamento in quanto non contrastanti con la normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, in particolare si applicano l'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i. (di seguito "Codice"). e la parte IV, titoli I, II, III e IV del D.P.R. 207/2010.

Art. 3 - Principi

1. Le acquisizioni in economia avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza, rotazione, efficacia, proporzionalità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
 - a. in amministrazione diretta: le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
 - b. mediante cottimo fiduciario, che costituisce procedura negoziata ai sensi dell'art. 3 comma 40 del Codice le acquisizioni sono effettuate mediante l'affidamento a terzi;
 - c. in forma mista: tale fattispecie è applicabile quando motivi tecnici rendano necessaria l'acquisizione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario.

Art. 5 - Soglie di applicazione

1. I servizi e le forniture in economia sono consentiti per importi inferiori a 200.000,00 Euro.

2. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 Euro.
3. Per importi di lavori, servizi o forniture inferiori a 40.000,00 Euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Presidente mediante ordine scritto e controfirma per accettazione dei soggetti incaricati.
4. Le soglie previste dal presente Regolamento si intenderanno adeguate automaticamente in relazione alle modifiche relative alla normativa in materia, tenuto anche conto della revisione periodica di cui all'art. 248 del Codice.
5. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento sono da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A. e contributi previdenziali, quando previsti ex lege).
6. È vietato suddividere artificiosamente in più parti qualsiasi lavoro, servizio o fornitura al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 6 - Requisiti

1. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Il possesso di tali requisiti può essere dichiarato nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 all'atto della presentazione dell'offerta.
2. L'Associazione dei Consorzi può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 7 - Contratto

1. Il contratto è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Associazione dei Consorzi dispone l'ordinazione di lavori, servizi o forniture e che riporta, senza esclusione d'altri, i medesimi contenuti previsti per la lettera di invito all'art. 15 (servizi e forniture) ovvero all'art. 23 (lavori) del presente Regolamento.

Art. 8 - Scelta del contraente mediante elenchi di operatori

1. Per le acquisizioni mediante cottimo fiduciario l'Associazione dei Consorzi può utilizzare l'elenco di operatori economici, allorché venga istituito ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 11 del Codice.
2. A tali elenchi possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economico-finanziaria, secondo le modalità indicate in apposito regolamento.
3. L'iscrizione nell'elenco degli operatori economici non vincola l'Associazione dei Consorzi, la quale si riserva la facoltà di individuare altri operatori da invitare nel caso in cui sussistano ragioni di necessità, di funzionalità e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche della prestazione.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 L. 241/1990, è nominato, sulla base del modello di organizzazione interna dell'Associazione dei Consorzi, un Responsabile del Procedimento per ogni affidamento, al quale sono demandati i compiti indicati all'art. 10 del Codice.
2. In caso di mancata nomina, l'incarico di Responsabile del Procedimento è svolto dal Segretario dell'Associazione.
3. Al Responsabile del Procedimento spetta l'attivazione e l'espletamento della procedura finalizzata all'affidamento del lavoro, del servizio o della fornitura.

Art. 10 - Direzione del contratto

1. La direzione del contratto è affidata ad una figura competente nella materia oggetto del contratto stesso, denominata direttore dell'esecuzione del contratto per gli appalti di servizi e forniture ovvero direttore dei lavori per gli appalti di lavori pubblici.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 300 D.P.R. 207/2010, il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.
3. Al direttore dell'esecuzione del contratto ed al direttore dei lavori sono attribuiti tutti i compiti riferiti alla corretta gestione tecnica ed amministrativa del contratto, ivi compresi la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare tempestivamente, qualora se ne verificano i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso tramite l'Ufficio competente dell'Associazione dei Consorzi.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto ed il direttore dei lavori sono, altresì, incaricati di predisporre i verbali di inizio e termine delle attività e quant'altro ritenuto necessario per la corretta gestione del contratto.

Art. 11 - Collaudo e verifica di conformità

1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti, rispettivamente, a collaudo o regolare esecuzione anche in corso d'opera ovvero a verifica di conformità.
2. Per le acquisizioni in economia di servizi e forniture, la verifica di conformità può essere effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto.

SEZIONE II – SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 - Disciplina

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Sezione, si applicano l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e la parte IV, titoli I, II, III e IV del D.P.R. 207/2010.

Art. 13 - Pubblicità

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice per gli appalti sotto soglia comunitaria.
2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione dei Consorzi.

Art. 14 - Individuazione delle tipologie di servizi e forniture in economia

1. In attuazione all'art. 125, comma 10, del Codice, si individuano, in rapporto alle esigenze dell'Associazione dei Consorzi, le seguenti tipologie di servizi e forniture per le quali è ammesso il ricorso alle acquisizioni in economia, senza esclusione d'altre:
 - a. forniture dei materiali di ogni specie per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione;
 - b. acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e arredi;
 - c. acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di materiale hardware e software, di telefonia mobile, nonché di accessori e parti di ricambio;
 - d. acquisto di materiali, attrezzi, utensili e altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
 - e. locazione di beni mobili ed immobili;
 - f. acquisto, noleggio, manutenzione di apparecchi di registrazione e riproduzione acustica, visiva e dei relativi accessori;
 - g. riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature e conservazione d'archivio, lavori di stampa, tipografia e litografia;
 - h. acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli, di automezzi e degli altri mezzi meccanici, anche operativi, necessari per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione;
 - i. pagamento della tassa di circolazione e del premio di assicurazione R.C.;
 - j. acquisto di carburanti e lubrificanti;
 - k. divulgazioni di bandi, di avvisi di gara e di aggiudicazione a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione, lavori di traduzione;
 - l. spese per illuminazione e riscaldamento, fornitura d'acqua, gas ed energia elettrica per gli immobili e le opere consortili;
 - m. acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli immobili consorziali: impianti elettrici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
 - n. spese postali, telefoniche e telegrafiche;
 - o. forniture di cancelleria e stampati, supporti meccanografici e affini;

- p.** spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
 - q.** acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a periodici di aggiornamento professionale del personale;
 - r.** partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e degli amministratori;
 - s.** organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, riunioni, mostre, seminari, cerimonie su temi di specifico interesse per l'Associazione dei Consorzi;
 - t.** spese di rappresentanza e ospitalità;
 - u.** alienazione di materiale dichiarato fuori uso;
 - v.** acquisto di indumenti, di dispositivi di protezione individuale e di articoli per il personale che ne ha diritto a norma di disposizioni contrattuali;
 - w.** accertamenti sanitari nei confronti del personale;
 - x.** acquisto di materiali igienico-sanitari e prodotti farmaceutici;
 - y.** rilascio concessioni e relativi canoni da parte di Enti terzi;
 - z.** polizze assicurative a tutela del patrimonio, degli amministratori, del personale, convenzioni per servizio di vigilanza e per impianti di allarme;
 - aa.** consulenze, studi, indagini, elaborazioni, ricerche ed assistenze specialistiche, informatiche, legali, con esclusione dei patrocini in sede arbitrale e giudiziale;
 - bb.** incarichi di carattere tecnico (servizi di ingegneria e architettura ed altri);
 - cc.** pulizia, derattizzazione e disinfestazione degli immobili consorziali e acquisto del relativo materiale;
 - dd.** servizi di vigilanza degli immobili e dei beni dell'Associazione dei Consorzi;
 - ee.** servizi giornalistici sia su stampa che radio/televisivi;
 - ff.** contratti di tesoreria e/o finanziamenti anche provvisori per l'attività istituzionale e straordinaria;
 - gg.** acquisto di beni o servizi occorrenti per lo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione dei Consorzi.
- 2.** Il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia è, altresì, consentito nelle ipotesi previste dall'art. 125 comma 10 del Codice:
- a.** risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b.** necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c.** prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

- d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 15 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

1. Per importi di servizi e forniture pari o superiori a 40.000,00 Euro ed inferiori a 200.000,00 Euro si procede all'affidamento mediante cottimo fiduciario su delibera del Consiglio, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici o cataloghi elettronici ai sensi dell'art. 332 D.P.R. 207/2010.
2. La lettera invito riporta:
 - a. il codice identificativo della gara (CIG) assegnato dall'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici;
 - b. l'obbligo di versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005;
 - c. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - d. la specificazione dei costi della sicurezza contrattuali (da interferenze) ai sensi dell'art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008, con allegazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, se necessario;
 - e. le garanzie richieste al concorrente ed all'affidatario del contratto;
 - f. il termine di presentazione delle offerte;
 - g. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - h. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - i. il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - j. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - k. la previsione di una fase di negoziazione ovvero l'affidamento all'esito della presentazione delle offerte;
 - l. l'eventuale esperimento di miglioria in caso di offerte a pari merito;
 - m. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - n. la clausola di verifica delle offerte anormalmente basse;
 - o. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010;
 - p. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

- q. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - r. l'onere di assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - s. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - t. l'obbligo di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
 - u. la facoltà di subappaltare le prestazioni nei limiti di legge;
 - v. le spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario;
 - w. la data e l'ora di apertura delle offerte.
3. Nello stabilire i termini per la ricezione delle offerte, devono essere tenute in considerazione la natura e la complessità dei servizi o delle forniture, il tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e quello per gli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto.
 4. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7 comma 5 del Codice, l'Associazione dei Consorzi può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328 D.P.R. 207/2010, propri o delle Amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 16 - Pagamenti

1. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 17 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis del Regio Decr. 2440/1923 e dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994.

SEZIONE III – LAVORI

Art. 18 - Individuazione delle categorie generali e delle tipologie di lavori in economia

1. In attuazione all'art. 125, comma 6, del Codice, si individuano, in rapporto alle esigenze dell'Associazione dei Consorzi, le seguenti categorie generali di lavori per

le quali è ammesso il ricorso alle acquisizioni in economia, senza esclusione d'altre:

- a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121 e 122 del Codice;
 - b. manutenzione di opere o di impianti;
 - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. Le tipologie di lavori che possono essere eseguiti in economia consistono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del vigente Statuto, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 496 dd. 05 Marzo 2009, nelle opere di competenza dell'Associazione di cui agli artt. 4 e 20 della L.R. 28/2002., senza esclusione d'altre:
- a. opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica;
 - b. opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione;
 - c. opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
 - d. opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio ed interventi di conservazione e ricostituzione vegetale;
 - e. opere di miglioramento fondiario;
 - f. impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
 - g. reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
 - h. strade interpoderali e vicinali;
 - i. impianti di produzione di energia elettrica;
 - j. opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
 - k. opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
 - l. interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

Art. 19 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia

1. Nel caso di lavori da acquisire in economia, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma, l'autorizzazione è direttamente concessa dal Responsabile del Procedimento.
2. Nel caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dall'Associazione dei Consorzi, su proposta del Responsabile del Procedimento attingendo dagli accantonamenti per impreveduti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 20 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 Euro.

Art. 21 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa all'Associazione dei Consorzi per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 22 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 21 che precede la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163 comma 5 D.P.R. 207/2010.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette,

unitamente al verbale di somma urgenza, all'Associazione dei Consorzi che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'Associazione dei Consorzi, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 23 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

1. Per importi dei lavori pari o superiori a 40.000,00 Euro e inferiori a 200.000,00 Euro, si procede all'affidamento mediante cottimo fiduciario su delibera del Consiglio, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell'art. 125 comma 8 del Codice.
2. La lettera invito riporta:
 - a. il codice identificativo della gara (CIG) assegnato dall'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici;
 - b. l'obbligo di versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005.
 - c. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - d. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo, con esclusione dell'IVA;
 - e. la specificazione dei costi della sicurezza contrattuali (da interferenze) ai sensi dell'art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008 con allegazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, se necessario;
 - f. le garanzie a carico del concorrente e dell'esecutore;
 - g. il termine di presentazione delle offerte;
 - h. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - i. le condizioni di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori;
 - j. il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - k. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - l. la previsione di una fase di negoziazione ovvero l'affidamento all'esito della presentazione delle offerte;
 - m. l'eventuale esperimento di migioria in caso di offerte a pari merito;
 - n. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - o. la clausola di verifica delle offerte anormalmente basse;
 - p. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010;

- q. il diritto dell'Associazione dei Consorzi di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del D.Lgs. 163/2006;
 - r. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - s. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - t. l'onere di assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - u. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - v. l'obbligo di autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti tecnico-professionali di idoneità in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) n. 1 D.Lgs. 81/2008;
 - w. l'obbligo di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
 - x. la facoltà di subappaltare le prestazioni nei limiti di legge;
 - y. la data e l'ora di apertura delle offerte.
3. Nello stabilire i termini per la ricezione delle offerte, devono essere tenute in considerazione la natura e la complessità dei lavori, il tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e quello per gli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto.
 4. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione dei Consorzi.

Art. 24 - Annotazione dei lavori in economia

1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
 - a. se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
 - b. se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - a. le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - b. le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

Art. 25 - Conti dei fornitori

1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

Art. 26 - Pagamenti

1. Sulla base delle risultanze dei certificati di avanzamento dei lavori dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

Art. 27 - Giustificazione di minute spese

1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

Art. 28 - Rendiconto mensile delle spese

1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

Art. 29 - Rendiconto finale delle spese

1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

Art. 30 - Riassunto di rendiconti parziali

1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

Art. 31 - Contabilità semplificata

1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000,00 Euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000,00 Euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.
2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 32 - Disposizione finale

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche ed integrazioni verranno pubblicate sul sito <http://www.assoconsorzibonificafvg.it/> dell'Associazione dei Consorzi.